



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Riva del Garda, 25 novembre 2025

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013 n. 20). Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Fascicolo: 1.1.4-2025-6

Oggetto: Nomine in Enti, Società, Aziende, Istituzioni e Consorzi del Comune di Riva del Garda: avviso per presentazione candidature per il rinnovo del CDA dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (APSP) "Casa Mia" di Riva del Garda.

AVVISO

Ai sensi dell'art. 38 lett. i) dello Statuto comunale, il Sindaco è tenuto a nominare, designare e revocare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, consorzi e società.

L'art. 8 dello Statuto dell'Azienda, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 63 di data 31 marzo 2017, prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri compreso il Presidente, *"nominati dalla Giunta provinciale di Trento su designazione motivata del Sindaco del Comune di Riva del Garda per 4/5 e dal Consiglio Parrocchiale Pastorale di S. Maria Assunta di Riva del Garda per 1/5. La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di cinque anni. I consiglieri possono essere nominati per non più di due mandati consecutivi"*.

Con nota di data 23 ottobre 2025, assunta al protocollo comunale sub n. 0045392 di pari data, il Servizio Politiche Sanitarie della Provincia autonoma di Trento ha chiesto al Comune di Riva del Garda di provvedere alle designazioni di competenza.

Si rende quindi necessario provvedere alle designazioni di competenza sulla base degli indirizzi per la nomina, designazione e revoca, da parte del Sindaco, di Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e Società, approvati dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 17 di data 12 giugno 2025.

L'art. 9 dello Statuto dell'Azienda prevede che: *"I consiglieri devono avere competenza ed esperienza in materia di servizi sociali, sanitari, educativi, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale."*

Si precisa, inoltre, che le persone designate non devono rientrare in alcuna delle condizioni ostative o delle cause di incompatibilità elencate nel Regolamento regionale 17.10.2006, n. 12/L. Entro la seduta di insediamento, gli amministratori dovranno produrre le certificazioni circa l'insussistenza di tali cause, a norma dell'art. 47 del DPR 28.12. 2000, n. 445.

Si evidenzia, altresì, che la persona prescelta a ricoprire la carica di amministratore dell'Azienda non deve rientrare in alcuna delle cause di inconfiribilità o di incompatibilità previste dal D.Lgs. 08 aprile 2013, n. 39.

Inoltre, l'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 prevede il divieto di conferire ai soggetti collocati in

quiescenza cariche retribuite in organi di governo delle amministrazioni. In tal caso, i designati esercitano la propria carica a titolo gratuito.

Il presente avviso viene pubblicato ai sensi degli indirizzi per la nomina, designazione e revoca, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, consorzi e società, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n.17 di data 12 giugno 2025.

Chiunque fosse interessato può far pervenire **entro le ore 12.00 di venerdì 5 dicembre 2025** la propria candidatura, accompagnata da *curriculum* e dalle dichiarazioni previste mediante:

- invio di PEC all'indirizzo di posta certificata del Comune: comune.rivadelgarda.tn.it@cert.legalmail.it ;
- invio di EMAIL all'indirizzo di posta elettronica del Comune: info@comune.rivadelgarda.tn.it

Non verranno prese in considerazione candidature presentate prima della pubblicazione del presente avviso e successivamente alla scadenza del termine ivi stabilito.

La presentazione della candidatura e del *curriculum* implica il conferimento dei dati personali ivi contenuti secondo le modalità descritte nell'informativa che, allegata al presente avviso, è resa ai sensi dell'art. 13 del Reg. U.E. 2016/679.

La raccolta di candidature non vincola in alcun modo il Comune di Riva del Garda e può essere modificata, sospesa o revocata in qualsiasi momento, senza che i candidati che abbiano presentato domanda possano vantare alcuna pretesa.

Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune all'indirizzo www.comune.rivadelgarda.tn.it, seguendo il seguente percorso: “Albo Pretorio” (in alto a destra della *home page*), selezionando dal menù a tendina: “avvisi, manifesti e rende noto”.

L'avviso è reperibile inoltre sulla *home page* del Comune nella sezione riservata all'Amministrazione trasparente attraverso il seguente percorso: Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Dati ulteriori/Nomine o designazioni.

Al presente avviso è allegata la modulistica di riferimento anche in merito alle dichiarazioni da rendere, i requisiti per la nomina, i precitati “indirizzi per la nomina dei Rappresentanti del Comune”, nonché le condizioni ostative e le cause di incompatibilità previste dalla disciplina vigente.

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alla Segreteria generale del Comune - tel. 0464 – 573811.

IL SINDACO
Alessio Zanoni
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). L'indicazione a stampa del nominativo del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs 39/1993).

ks
allegati diversi

Spett.le
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Riva del Garda

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ provincia di _____
il _____ e residente a _____ in _____
via _____ C.F. _____, telefono _____, e-mail _____
PEC _____ presa visione
dell'avviso di data 25 novembre 2025, emanato da codesta Amministrazione comunale e
concernente la presentazione di candidature per la designazione da parte del Sindaco di membri
dell'organo amministrativo dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (APSP) "Casa Mia" di
Riva del Garda,

presenta la propria candidatura.

Allo scopo, **allega il proprio curriculum formativo o professionale** e, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA:

1. ☐ di **non** trovarsi nelle situazioni di non candidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità all'incarico previste dalla legge, ed in particolare:
- dagli artt. 76, 77 e 79 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L. R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;
 - dal documento contenente gli indirizzi approvati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 17 di data 12 giugno 2025;

☐ ovvero, di **trovarsi** in una delle seguenti condizioni ostative all'incarico previste dalle disposizioni sopra citate:

2. ☐ di **non** trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità di incarico contemplate dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

☐ ovvero, di **trovarsi** in una delle seguenti condizioni ostative all'incarico previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39:

3. ☐ di **non** versare in alcuna delle condizioni ostative elencate all'art. 6 e in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 7 del Regolamento regionale 17.10.2006, n. 12/L;

4. ☐ di essere in possesso di comprovata competenza ed esperienza in materia di servizi sociali,

sanitari, educativi, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale, come previsto dall'art. 8 dello Statuto dell'Azienda, sulla base di quanto riportato nel curriculum allegato;

5. ☐ di avere preso piena conoscenza degli indirizzi del Consiglio comunale per la nomina, la designazione e la revoca, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e Società, approvati con deliberazione n. 17 di data 12 giugno 2025;
6. ☐ di **non** aver ricoperto cariche pubbliche, di non aver ottenuto incarichi presso società pubbliche e private alla data di presentazione della candidatura ed almeno nei cinque precedenti;
☐ ovvero, di **avere** ricoperto le seguenti cariche pubbliche e di aver ottenuto i seguenti incarichi presso società pubbliche e private alla data di presentazione della candidatura ed almeno nei cinque anni precedenti:

7. ☐ di **non** avere in atto rapporti con il Comune di Riva del Garda, la Provincia Autonoma di Trento, gli enti, le aziende, le istituzioni, i consorzi e le società controllate direttamente o indirettamente dal Comune e dalla Provincia medesima;

☐ ovvero, di **avere** in atto i seguenti rapporti con il Comune di Riva del Garda, la Provincia Autonoma di Trento, gli enti, le aziende, le istituzioni, i consorzi e le società controllate direttamente o indirettamente dal Comune e dalla Provincia medesima:

8. ☐ di **non avere ricevuto** condanne penali (anche a seguito di patteggiamento) per reati contro la pubblica amministrazione (capo I, titolo II, libro II c.p.);

☐ ovvero, di **avere ricevuto** le seguenti condanne penali (anche a seguito di patteggiamento) per reati contro la pubblica amministrazione (capo I, titolo II, libro II c.p.):

9. ☐ di **non essere** dipendente pubblico;

☐ ovvero, di **essere** dipendente pubblico presso:

1;

10. ☐ di essere estraneo ad interessi privati economici pertinenti all'Ente cui la nomina si riferisce e di impegnarsi a partecipare regolarmente alle sedute e all'attività dell'Organo in cui verrà nominato;

¹ Si fa presente che, in caso di nomina o designazione, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione all'Ente di appartenenza.

11. ☐ di **autorizzare** l'accesso da parte del pubblico e la pubblicazione della presente documentazione, corredata da curriculum vitae, sul sito istituzionale del Comune per un periodo di 5 giorni prima della nomina ai sensi dell'art. 4, comma 4, degli Indirizzi del Consiglio comunale sopra citati ed approvati con deliberazione n. 17 di data 12 giugno 2025;
- ☐ ovvero, di **non autorizzare** l'accesso da parte del pubblico e la pubblicazione della presente documentazione, corredata da curriculum vitae, sul sito istituzionale del Comune per un periodo di 5 giorni prima della nomina ai sensi dell'art. 4, comma 4, degli Indirizzi del Consiglio comunale sopra citati ed approvati con deliberazione n. 17 di data 12 giugno 2025;
12. ☐ di aver preso visione dell'informativa dei dati personali di cui all'art. 13 del Reg U.E. 2016/679 allegata alla presente;
13. ☐ di allegare alla presente **curriculum formativo o professionale firmato digitalmente** ovvero con **firma autografa** unitamente a **fotocopia di documento di identità** in corso di validità;

La presente dichiarazione è sottoscritta

☐ con firma digitale,

oppure, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è:

☐ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 – 3° comma del D.P.R. 445/2000.

Data, _____

firma _____

Da Allegare:

- Curriculum firmato digitalmente o con firma autografa unitamente a copia documento identità;

INFORMATIVA
art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto legislativo 196/2003 ss.,mm. hanno ad oggetto la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Titolare del trattamento è il Comune di Riva del Garda con sede a Riva del Garda in piazza Tre novembre, n. 5 (e-mail: info@comune.rivadelgarda.tn.it, sito internet <http://www.comune.rivadelgarda.tn.it>).

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

Designato del trattamento dei Dati è la dott.ssa Anna Cattoi, segretario generale reggente del Comune di Riva del Garda con sede a Riva del Garda in piazza Tre novembre, n. 5 (e-mail: cattoianna@comune.rivadelgarda.tn.it; sito internet: <http://www.comune.rivadelgarda.tn.it>).

Categorie di dati personali

Sono trattati dati personali e/o le seguenti categorie particolari di dati personali: dati giudiziari

Fonte dei dati personali e modalità del trattamento

I dati sono raccolti presso l'interessato (Lei medesimo).

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica

I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: **designazione dei rappresentanti del Comune in Enti, aziende ed istituzioni (art. 60, comma 8, del Codice degli enti locali della Regione TAA, approvato con L.R. 2/2018)** e per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.

Modalità del trattamento

I dati sono trattati con strumenti informatici o manuali e tramite procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento è effettuato, esclusivamente per le finalità sopra indicate, da personale specificamente autorizzato in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto del segreto professionale e del segreto di ufficio.

Abbiamo adottato specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati personali, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati, ma la preghiamo di non dimenticare che è essenziale, per la sicurezza dei suoi dati, che il suo dispositivo sia dotato di strumenti quali antivirus costantemente aggiornati e che il provider, che le fornisce la connessione ad Internet, garantisca la trasmissione sicura dei dati in attraverso firewalls, filtri antispying e analoghi presidi.

Periodo di conservazione

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge.

I dati saranno conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, per un tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

La conservazione dei dati avviene secondo la disciplina dettata dall'art. 44 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005), tramite il Polo archivistico regionale dell'Emilia-Romagna - ParER, per il tempo previsto per legge.

Destinatari

I dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici (PAT – Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza) o privati, che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli.

I dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge.

I dati sono oggetto di trasferimento all'estero (la pubblicazione su internet equivale a diffusione all'estero).

Al riguardo, l'art. 4, comma 4, degli Indirizzi del Consiglio comunale approvati con deliberazione n. 17 di data 12 giugno 2025, prevede che prima della nomina dei rappresentanti in enti, aziende, istituzioni, consorzi e società, tutta la documentazione relativa alle candidature sia resa pubblica e disponibile sul sito web del Comune per un periodo di cinque giorni nel rispetto della normativa sulla privacy.

Soggetti autorizzati al trattamento dei dati

I dati possono essere conosciuti dagli incaricati dell'area Segreteria generale e organizzativa.

Trasferimento dei dati in Paesi extra UE

Non è previsto il trasferimento dei dati fuori dallo Spazio Economico Europeo. Qualora i dati dovessero essere oggetto di trasferimento transfrontaliero, il trattamento avverrà nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e in particolare sulla base delle Decisioni di adeguatezza della Commissione Europea del livello di protezione dei Dati personali garantito dal Paese terzo fra cui – da ultimo – lo EU-US Data Privacy Framework (art. 45 GDPR). In assenza di una decisione di adeguatezza – o nel caso in cui il soggetto importatore dei dati non aderisca al EU-US Data Privacy Framework – il trasferimento extra UE si fonderà sull'adozione delle garanzie adeguate da parte del Titolare ivi compresa la possibilità per gli interessati di disporre dei diritti azionabili e di mezzi di ricorso effettivi, come previsto dagli artt. 46 e 47 GDPR, ovvero svolgendo il trattamento in conformità alle previsioni di cui all'art. 49 del suddetto Regolamento negli specifici casi ivi indicati.

Obbligatorietà del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il rifiuto di conferire i dati comporta l'improcedibilità della pratica. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che l'Ente possa l'espletare le proprie funzioni istituzionali e/o erogare il servizio.

I diritti dell'interessato sono:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

Il modello per l'esercizio dei diritti dell'interessato è disponibile presso gli uffici comunali ed è anche pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente al seguente link:

<https://www.comune.rivadelgarda.tn.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Modulistica/Modulo-per-l-esercizio-dei-diritti-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali>

L'interessato, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione del GDPR, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

Alcune norme relative alla nomina:

**INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE
PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA
- DA PARTE DEL SINDACO - DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI,
AZIENDE, ISTITUZIONI, CONSORZI E SOCIETÀ.**

**CAPO I
INDIRIZZI GENERALI**

**ART. 1
NOMINE E DESIGNAZIONI**

1. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e Società di competenza del Sindaco sono disposte nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. Tali disposizioni non si applicano nei seguenti casi:
 - a) alle nomine per le quali è previsto, per legge, come requisito soggettivo la carica di consigliere o di assessore comunale;
 - b) alle nomine vincolate, per legge, alla titolarità di cariche o di uffici;
 - c) alle nomine di consiglieri o di assessori comunali quali componenti degli organi di natura extrasocietaria tenuti all'indirizzo ed al controllo delle società in house.
3. Il Sindaco, nella nomina dei rappresentanti di cui in oggetto, terrà conto della rappresentanza di genere, ai sensi dell'art. 25, comma 4, dello Statuto comunale.
4. Il Sindaco deve rispettare le presenti disposizioni di indirizzo anche nelle designazioni e nelle nomine di membri del Collegio sindacale.

**ART. 2
REQUISITI E LIMITI PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI**

1. I candidati alla nomina e alla designazione devono possedere comprovata competenza in relazione alle cariche da ricoprire in ragione dei titoli o dell'esperienza professionale.
2. Le cariche disciplinate dai presenti indirizzi sono tra loro cumulabili nel limite di due se relative ad organi di soggetti operanti in settori collegati o di società tra loro partecipate anche non reciprocamente.
3. E' vietata per due anni la nomina o la designazione se l'interessato ha ricoperto la carica per un periodo continuativo superiore a dieci anni, fatto salvo il completamento del mandato in corso alla scadenza di tale termine.
4. In caso di nomine di rappresentati presso società quotate, come definite dall'art. 2, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 175 del 2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", il precedente comma 3 non trova applicazione.

**ART. 3
GARANZIE DI TRASPARENZA**

1. Il Sindaco dispone avviso pubblico per la nomina e la designazione negli organi degli Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e Società.
2. Il comma 1 non si applica qualora il Sindaco concorra a nominare o a designare un rappresentante comune insieme ad altri enti pubblici.
3. Dei nominativi dei rappresentanti del Comune direttamente nominati in Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e Società ovvero nominati dall'Assemblea dei soci su designazione del legale rappresentante dell'Amministrazione Comunale, o suo delegato, viene data formale comunicazione al successivo

Consiglio comunale da parte del Sindaco.

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Coloro che intendono proporre la propria candidatura, quali rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e Società, devono far pervenire al Comune, entro i termini indicati nell'avviso di cui all'art. 3, apposita dichiarazione scritta corredata da:
 - a) un curriculum con l'indicazione dei requisiti professionali;
 - b) dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, comprovanti:
 - i. l'elenco delle cariche pubbliche, degli incarichi presso società pubbliche e private ricoperti alla data della presentazione della candidatura ed almeno nei cinque anni precedenti;
 - ii. l'indicazione dei rapporti in atto con il Comune di Riva del Garda, la Provincia Autonoma di Trento, gli enti, aziende, istituzioni, consorzi e società controllate direttamente o indirettamente dal Comune e dalla Provincia medesima;
 - iii. la dichiarazione di aver preso piena conoscenza del presente documento degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale per la nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune;
 - iv. la dichiarazione di non versare nelle situazioni di ineleggibilità, inconfiribilità e incompatibilità all'incarico previste dalla legge e dal presente documento di indirizzi.
2. Il Sindaco effettua le nomine e le designazioni di competenza analizzando i curriculum in base alla attinenza con il ruolo da ricoprire e alla professionalità dei candidati dando adeguata motivazione delle scelte.
3. Se la documentazione prevista dal comma 1 è incompleta il candidato può integrarla entro il termine previsto dalla richiesta di integrazione.
4. Prima della nomina dei rappresentanti in enti, aziende, istituzioni, consorzi e società, tutta la documentazione relativa alle candidature è resa pubblica e disponibile sul sito web del Comune per un periodo di cinque giorni nel rispetto della normativa sulla privacy.

ART. 5 INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

1. Ai rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e Società, si applicano le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri comunali.
2. Non possono essere nominati o designati quali rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e Società coloro che si trovino in una delle condizioni di inconfiribilità e incompatibilità previste dalla legge.
3. Le persone nominate sono tenute a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di inconfiribilità e di incompatibilità previste dalla legge.

ART. 6 REVOCA DEI RAPPRESENTANTI

1. I rappresentanti del Comune possono essere revocati in qualsiasi tempo, nel caso di mancata ottemperanza agli indirizzi e direttive impartiti o di negligenza nella tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale.

CAPO II ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ CONTROLLATE (ART. 2359 CODICE CIVILE)

PRECISAZIONI IN MATERIA DI NOMINA O DESIGNAZIONE DI AMMINISTRATORI DA PARTE DEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA, CONTROLLANTE

Omissis

Alcune norme speciali relative alla designazione:

D.P.Reg. 17-10-2006 n. 12/L

**Approvazione del regolamento di esecuzione della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7,
relativo alla organizzazione generale, all'ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale
delle aziende pubbliche di servizi alla persona.**

Pubblicato nel B.U.R. Trentino-Alto Adige 7 novembre 2006, n. 45.

- Omissis -

Art. 6

Condizioni ostative all'assunzione della carica di amministratore

1. Non possono essere nominati amministratori dell'azienda:

a) coloro che si trovano nelle situazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 concernente "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.";

b) coloro che si trovano nelle situazioni di cui all'articolo 2382 del codice civile;

c) coloro che si trovano con il direttore dell'azienda in rapporto di coniugio, di unione civile, di convivenza di fatto, di parentela o di affinità fino al secondo grado, di adozione o di affiliazione;

d) i coniugi, le persone unite civilmente, i conviventi di fatto, i parenti e gli affini fino al secondo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

2. La nomina eventualmente effettuata è nulla.

Se l'amministratore viene a trovarsi nelle predette situazioni successivamente alla nomina, decade dall'incarico di amministratore.

3. Su segnalazione di qualunque interessato o d'ufficio, previa comunicazione dell'avvio del procedimento, che deve concludersi entro trenta giorni, la nullità e la decadenza sono dichiarate dal consiglio di amministrazione; in mancanza, provvede la Giunta provinciale.

Art. 7

Incompatibilità con la carica di amministratore

1. Sono incompatibili con la carica di amministratore:

a) i consiglieri, il presidente e gli assessori della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, nonché, i consiglieri, i presidenti e gli assessori delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel cui territorio l'azienda esplica, in via principale, la propria attività;

b) i consiglieri, il sindaco e gli assessori dei comuni ove l'azienda esplica in via principale la propria attività, gli amministratori dei comprensori, delle comunità comprensoriali e delle comunità di valle;

c) i magistrati, compresi i magistrati onorari, che svolgono le loro funzioni presso organi giurisdizionali con

competenza sull'ambito territoriale nel quale l'azienda esplica la propria attività in via principale;

d) i Commissari del Governo ed i funzionari di pubblica sicurezza che svolgono le loro funzioni nell'ambito territoriale nel quale l'azienda esplica la propria attività in via principale;

e) i funzionari e gli impiegati della Regione autonoma Trentino – Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, addetti ad uffici o servizi che esercitano funzioni di vigilanza o di controllo sulle aziende, o che hanno comunque competenza sulle stesse;

f) colui che come titolare o amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, forniture e appalti nell'interesse della azienda;

g) il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alla lettera f);

h) i legali rappresentanti delle aziende sanitarie convenzionate con le aziende, nonché i dirigenti dei servizi preordinati alle attività oggetto di convenzione, ovvero ai finanziamenti e ai controlli esercitati nei confronti delle aziende;

i) gli amministratori, i dirigenti con poteri di rappresentanza e i responsabili degli istituti di credito che esercitano le funzioni di tesoriere per conto dell'azienda;

k) i dipendenti dell'azienda;

l) colui che ha lite pendente con l'azienda, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, salvo che la lite dipenda da fatti connessi con l'esercizio del mandato di amministratore;

m) colui che per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente dell'IPAB o dell'azienda è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'azienda medesima e non ha ancora estinto il debito;

n) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'IPAB o verso l'azienda, è stato legalmente messo in mora;

o) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante l'IPAB o l'azienda.

I-bis. Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi conferiti a consiglieri di amministrazione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento aziendali in connessione con il mandato. In ogni caso non costituisce causa di incompatibilità la carica di Presidente o amministratore delle associazioni rappresentative delle aziende.

2. Se l'incompatibilità sussiste all'atto della nomina, il nominato deve rimuoverne la causa entro il termine fissato per l'insediamento del nuovo consiglio, ovvero entro trenta giorni dalla nomina, nel caso di surroga. Se l'incompatibilità sopravviene nel corso del mandato, l'amministratore deve rimuoverne la causa entro trenta giorni da quando essa si è verificata.

3. In caso di mancata rimozione, il nominato decade automaticamente dalla carica. Su segnalazione di qualunque interessato o d'ufficio, previa comunicazione dell'avvio del procedimento, che deve concludersi entro trenta giorni, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione; in mancanza, provvede la Giunta provinciale.

- Omissis -

Articolo 76
Cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale e di sindaco

1. Per quanto riguarda le cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale e di sindaco, si applicano le norme contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.235.

Articolo 77
Ineleggibilità a consigliere comunale.

1. Non sono eleggibili a consigliere comunale:

- a) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici e i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura delle anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;*
- b) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alla corte d'appello, ai tribunali e al tribunale amministrativo regionale, compresa l'autonoma sezione per la provincia di Bolzano, nonché i giudici di pace;*
- c) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari del governo, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;*
- d) i funzionari e gli impiegati dello stato, che hanno compiti di vigilanza sui comuni, nonché quelli delle province di Trento e Bolzano preposti a uffici o servizi che richiedono esercizio di funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi del comune;*
- e) i dipendenti dei rispettivi comuni;*
- f) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza di istituto, consorzio o azienda dipendente dal comune, di unione di comuni o di istituzione di cui all'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;*
- g) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento del comune;*
- h) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza appartenenti al servizio sanitario provinciale;*
- i) i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con il servizio sanitario provinciale aventi sede nel territorio della comunità comprensoriale, per i comuni della provincia di Bolzano, o della comunità, per i comuni della provincia di Trento, di cui fa parte il comune;*
- l) i consiglieri comunali in carica in altro comune.*

2. Le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

3. La causa di ineleggibilità prevista alla lettera l) del comma 1 non ha effetto se gli interessati cessano dalle funzioni per dimissioni non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro 5 giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione dalle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

5. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.

6. Le strutture convenzionate di cui alla lettera i) del comma 1 sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Articolo 79

Incompatibilità di cariche.

1. Non può ricoprire la carica di sindaco e di consigliere comunale:

- a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di ente, associazione, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte del comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 20 per cento del totale delle entrate dell'ente, associazione, istituto o azienda;*
 - b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune, quando il valore superi nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44, ovvero ha parte in società e imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dal comune in modo continuativo, quando le sovvenzioni superino nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44 e non siano dovute in forza di una legge;*
 - c) il consulente legale amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b) del presente comma;*
 - d) il medico igienista e il veterinario di distretto dipendenti delle aziende sanitarie locali, limitatamente ai comuni che fanno parte del distretto medesimo. La causa di incompatibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa;*
 - e) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite instauratasi a seguito di azione popolare non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo della regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;*
 - f) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del comune, o di unione di comuni ovvero di istituto, di azienda o di istituzione da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;*
 - g) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune o l'unione di comuni ovvero verso istituto, azienda o istituzione da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del DPR 29 settembre 1973, n. 602;*
 - h) colui che essendovi tenuto non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante il comune o l'unione di comuni;*
 - i) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nell'articolo 77;*
 - l) il concessionario di beni comunali nonché il titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza di società concessionaria di beni comunali quando il valore del canone di concessione superi il 5 per cento delle spese correnti del relativo bilancio comunale o l'importo di euro 51.645,68.*
- 2. L'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 non si applica agli amministratori e ai dipendenti che abbiano poteri di rappresentanza di enti, associazioni o istituti aventi per esclusivo scopo, senza fini di lucro, attività culturali, assistenziali, di protezione civile volontaria, ricreative o sportive.*
- 3. L'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritti regolarmente nei registri pubblici.*
- 4. Le ipotesi di cui alle lettere e) e h) del comma 1 del presente articolo non si applicano agli amministratori*

per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

5. Sono inoltre incompatibili con la carica di sindaco e di consigliere comunale le cariche di consigliere regionale, di consigliere comunale e di consigliere di una circoscrizione del comune.

D.L. 06/07/2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.

Art. 5 Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni

Omissis

9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica ai soggetti di cui al presente comma al raggiungimento del settantesimo anno di età.

Omissis

Piazza Tre Novembre 5 – 38066 Riva del Garda (TN)
Centralino 0464 573888 - Codice Fiscale 8400117

